**Principi Informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.),**
pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 20/A del 21/06/07 e sul sito web: www.figc.it

# PRINCIPI INFORMATORI DEI REGOLAMENTI DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

## Premessa

Ai sensi dell'articolo 32 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC"), i principi informatori enunciati negli articoli seguenti devono trovare applicazione nei regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri ("AIA").

## Art. 1 Principi generali

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere:

a) il rispetto dello statuto, dei regolamenti, dei principi informatori e degli indirizzi del CONI e della FIGC;

b) la sottoposizione alle direttive e al controllo gestionale della FIGC;

c) l'autonomia nelle nomine tecniche rispetto alla FIGC e alle Leghe;

d) la elezione democratica ed a scrutinio segreto dei presidenti nazionali e sezionali;

e) l'elezione separata da quella del Presidente, di tre componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza delle tre macroregioni;

f) la espressione di un unico voto di preferenza per ogni tipo di elezione in organi associativi collegiali;

g) forme di tutela delle minoranze nelle elezioni ad organi collegiali;

h) forme di collegamento con gli organi arbitrali della FIFA e dell'UEFA;

i ) la incompatibilità tra cariche associative e cariche negli organi tecnici nazionali;

j) la competenza di organi associativi collegiali nazionali per le nomine degli organi tecnici nazionali;

k) che nelle assemblee elettive i candidati ad una carica non possano svolgere funzioni di presidenza dell'assemblea, di verifica dei poteri o di scrutinio dei voti;

l) che, di norma, gli organi collegiali si riuniscano validamente con la maggioranza semplice dei componenti e deliberino a maggioranza dei presenti, con voto presidenziale prevalente nei casi di parità dei voti espressi;

m) la durata di quattro anni per tutte le cariche elettive, e comunque la cessazione dalla carica con il termine del quadriennio olimpico;

n) la durata di un anno per le nomine negli organi tecnici nazionali e regionali, e comunque la cessazione dalla carica con il termine della stagione sportiva;

o) forme di collaborazione con il Settore tecnico della FIGC;

p) norme volte ad assicurare la presenza di delegati dell'AIA nelle assemblee della FIGC;

q) norme tecniche volte a favorire lo sviluppo tecnico dei giovani arbitri ed il ricambio generazionale;

r) che gli associati dell'AIA siano soggetti alla potestà disciplinare degli organi della FIGC, fatta salva la giurisdizione domestica disciplinata dal Regolamento AIA;

s) l’incompatibilità con una carica AIA di chiunque abbia come fonte di reddito un’attività imprenditoriale, commerciale o professionale collegata all’AIA o alla FIGC.

t) il divieto per gli arbitri di intrattenere rapporti di natura imprenditoriale, commerciale, professionale o di lavoro con società calcistiche affiliate alla FIGC.

**Art. 2 Potestà regolamentare**

I regolamenti dell’AIA devono ottenere il visto di conformità da parte della FIGC per la loro efficacia.

**Art. 3 Potestà disciplinare**

1. Gli associati all’AIA devono essere assoggettati alla potestà disciplinare degli organi della FIGC.

2. In parziale deroga al comma precedente, l’AIA ha facoltà di istituire organi di disciplina interni per le sole questioni di stretta natura associativa e non riguardanti in alcun modo società o altri tesserati della FIGC.

3. I regolamenti dell’AIA devono prevedere che gli organi di disciplina eventualmente istituiti dall’AIA cooperino lealmente con gli organi di giustizia della FIGC, nonché le modalità di trasmissione degli atti agli organi di giustizia sportiva federale per le violazioni di competenza di quest’ultimi.

**Art. 4 Presidente Nazionale e Comitato Nazionale**

1. I regolamenti dell’AIA devono disciplinare le modalità di elezione del Presidente dell’AIA su base democratica e secondo il principio maggioritario, a scrutinio segreto e con votazione dedicata.

2. I requisiti per l’elezione del Presidente dell’AIA devono favorire il confronto democratico, agevolando la presentazione delle candidature.

3. I regolamenti dell’AIA devono prevedere la presenza di un Vice Presidente vicario che assuma le funzioni presidenziali in caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente.

4. I regolamenti dell’AIA devono prevedere che in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, sia convocata entro 90 giorni una nuova assemblea generale elettiva, fatto salvo l’eventuale commissariamento da parte della FIGC.

5. I regolamenti dell’AIA disciplinano la composizione del Comitato Nazionale, il quale resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.

6. I regolamenti dell'AIA possono prevedere che, oltre al Vice Presidente ed al Responsabile del Settore Tecnico, non più di tre associati vengano eletti automaticamente quali componenti effettivi mediante indicazione dei loro nominativi all'atto della presentazione della candidatura alla carica di Presidente.

7. I regolamenti dell’AIA devono prevedere l’elezione diretta a scrutinio segreto di almeno tre componenti del Comitato Nazionale, uno per ciascuna macroregione, con l’espressione di una sola preferenza da parte degli aventi diritto al voto.

8. I regolamenti dell’AIA devono assicurare nel Comitato Nazionale un’adeguata rappresentanza di componenti provenienti da diverse parti del territorio nazionale.

9. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i responsabili degli Organi Tecnici Nazionali partecipino senza diritto di voto al Comitato Nazionale**.**

10. Il Comitato Nazionale, fatta salva la previsione di specifici *quorum* costitutivi o deliberativi, deve riunirsi validamente con la maggioranza semplice dei suoi componenti e deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti espressi, deve prevalere quello del Presidente.

## Art. 5 Consiglio Centrale e Consulta Regionale

1. Il Consiglio Centrale deve essere composto dai componenti elettivi e di diritto del Comitato Nazionale e dai Presidenti dei Comitati Regionali, (o dai loro Vice presidenti in caso si impedimento), nonchè dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale, dal Responsabile della Commissione esperti legali, dai componenti del Comitato dei garanti e dal responsabile del Servizio ispettivo nazionale, dall'ultimo Presidente eletto uscente dell'AIA e dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara.

2. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che i Presidenti Sezionali ed i Presidenti dei Comitati Regionali ed i componenti di questi ultimi facciano parte della Consulta Regionale.

## Art. 6 Presidente Regionale e Comitato Regionale

1. I Regolamenti dell'AIA devono prevedere che i presidenti dei Comitati regionali siano nominati dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale sentiti i presidenti delle Sezioni interessate.

2. Il Vice Presidente, i componenti e i referenti regionali – il cui numero deve essere fissato dal Comitato Nazionale – non possono essere nominati direttamente dal Presidente del Comitato Regionale.

## Art. 7 Sezioni

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che gli iscritti a ciascuna Sezione AIA eleggano democraticamente ed a scrutinio segreto il proprio Presidente Sezionale, il quale deve durare in carica quattro anni, di norma corrispondenti al quadriennio olimpico, fatte salve le cause di anticipato scioglimento, decadenza o revoca.

2. Le regole che disciplinano l'elezione del Presidente Sezionale devono favorire la presentazione di un largo numero di candidature.

3. I regolamenti dell'AIA devono prevedere norme volte a garantire la presenza nel Consiglio Direttivo Sezionale di esponenti della minoranza espressa dalle elezioni alla presidenza sezionale.

## Art. 8 Organi tecnici

1. I regolamenti dell'AIA devono prevedere la separazione a livello nazionale della funzione tecnica da quella associativa, anche mediante il divieto, per i responsabili ed i componenti degli organi tecnici, di svolgere altra attività tecnica ed associativa per tutta le durata del loro incarico.

2. Gli organi tecnici nazionali devono essere composti da un responsabile e da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale.

3. I regolamenti dell’AIA possono prevedere la presenza negli organi tecnici nazionali di un allenatore che presenti alti requisiti di indipendenza ed esperienza, e che non sia in conflitto di interessi, con funzioni di ausilio tecnico ed esclusione di ogni competenza in materia di designazioni.

4. I regolamenti dell'AIA devono prevedere che la nomina dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici Nazionali sia di competenza del Comitato Nazionale.

5. I regolamenti dell’AIA devono prevedere che, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, gli organi tecnici competenti provvedano alle designazioni arbitrali tenendo conto di criteri di economicità e di prossimità territoriale.

## Art. 9 Garanzie etiche e procedure

1. I regolamenti dell’AIA devono prevedere apposite norme e procedure volte ad assicurare che le funzioni arbitrali siano svolte con lealtà e probità ed in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

2. I regolamenti dell’AIA devono prevedere l’istituzione ed il funzionamento di un Comitato dei Garanti, preposto alla garanzia della struttura associativa ed alla prevenzione e segnalazione di comportamenti, procedure e norme interne che possano costituire ostacolo alla indipendenza, efficienza e moralità del settore arbitrale.

3. I componenti il Comitato dei Garanti devono essere persone di alto profilo etico e professionale e devono essere nominati, in maggioranza, da persone autorevoli che rivestano cariche dell’ordinamento sportivo esterne all’AIA.

4. L'AIA deve predisporre e sottoporre al visto di conformità del Consiglio Federale un codice etico.

5. I regolamenti dell’AIA devono prevedere l’obbligo per gli arbitri di sottoscrivere per accettazione il codice etico.

## Art. 10 Settore Tecnico Arbitrale

Tra le funzioni attribuite al Settore Tecnico Arbitrale deve essere inclusa quella di indire e tenere riunioni periodiche con rappresentanti delle Leghe e delle componenti tecniche federali al fine di esaminare questioni riguardanti l’attività e le prestazioni degli arbitri.